



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                 |                   |
|--------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>CHINDEMI</b>  | <b>DOMENICO</b> | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MISSAGLIA</b> | <b>ENRICO</b>   | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>AONDIO</b>    | <b>GIULIA</b>   | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                 |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 2156/13  
depositato il 18/04/2013

- avverso la sentenza n. 213/42/12 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO  
contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

MINORATI FRANCESCA  
VIA CAMILLO HAJECH, 10 20100 MILANO MI

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B01NI06721/2011 IRPEF-ALTRO 2007



SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 2156/13

UDIENZA DEL

15/12/2014

ore 09:30

SENTENZA

N°

6975

PRONUNCIATA IL:

15.12.2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18.12.2014

Il Segretario

*Il Funzionario*  
*(G. Doniello)*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La C.T.P. di Milano, con sentenza n. 213/42/12, aveva respinto il ricorso del sig. \_\_\_\_\_ avverso l'avviso d'accertamento n. T9B01NHO6721-2011 dell'Agenzia delle Entrate relativo ad IRPEF e Addizionale Regionale per l'anno 2007, ritenendo fosse illegittima l'operata deduzione ai fini Irpef delle spese relative all'immobile (e al noleggio di un'autovettura) destinato secondo il contribuente ad uso promiscuo per l'attività forense; ciò in quanto lo stesso aveva dichiarato – ai fini IRAP – di svolgere la propria attività pressochè esclusivamente nello e per lo studio legale

Nell'atto d'appello \_\_\_\_\_ premesso di aver vista riconosciuta per gli anni dal 2001 al 2006 la propria non assoggettabilità all'IRAP e di avere un ricorso pendente avanti la C.T.P. di Milano per l'anno 2007, ha affermato che i collaboratori dello \_\_\_\_\_ possono svolgere la propria attività professionale sia presso la sede dello studio che presso il proprio domicilio, disponendo di strumenti (in particolare il c.d. "Token") che consentono di collegarsi alla rete di studio.

La sua attività non sarebbe quindi svolta esclusivamente nel predetto studio internazionale, essendo anche sporadicamente seguite pratiche di altri clienti, queste a casa propria.

La ratio dell'art. 54 c.3 del D.P.R. 917/1986, ad avviso dell'appellante, sarebbe quella di evitare che un contribuente deduca sia le spese dell'immobile dove egli svolge la propria attività, sia il 50% delle spese dell'immobile in cui vive e che utilizza promiscuamente, mentre nel caso in esame le spese dello studio legale \_\_\_\_\_ struttura autonoma alla quale egli non partecipa, non sono da lui detratte.



L'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni ribadisce che il contribuente, secondo quanto egli stesso afferma, negli anni 2006 e 2007 si sarebbe avvalso, per l'esercizio della professione, di due immobili nel Comune di Milano: quello per il quale sostiene le spese de quo e l'immobile del proprio committente

Pertanto è corretta sul punto l'impugnata sentenza, non avendo il contribuente, che ha ripetuto le stesse osservazioni svolte in primo grado, provato nulla di quanto dedotto.

L'appello è stato respinto.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 54, comma 3, secondo periodo, del TUIR prevede che *“per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50% della rendita ovvero... del relativo canone”* e lo stesso dispone per la deduzione dei canoni dei beni mobili utilizzati promiscuamente.

Se un lavoratore autonomo dispone – ovviamente a qualunque titolo – di un immobile dove svolge la propria professione non può operare la presunzione che egli utilizzi promiscuamente la propria abitazione e pertanto non può essere detratto nulla dei relativi costi.


Non vi è dubbio nel caso in esame che l'attività del contribuente si svolga in uno studio legale attrezzato e ciò non gli consente di giovare della presunzione di un uso promiscuo del proprio alloggio.

La ratio della norma non è quella di escludere la possibilità di detrarre le spese dell'immobile dove si lavora e congiuntamente parte di quelle della propria abitazione, ma è piuttosto quella di evitare la detrazione di spese che non attengono all'attività professionale.



Nessuna prova (e tale non è certo una singola fattura che nulla dice quanto al luogo di svolgimento dell'attività) il contribuente ha offerto in ordine all'effettivo utilizzo della propria abitazione come luogo di svolgimento dell'attività professionale, fatto che non si può presumere, stante la pacifica disponibilità di uno studio legale esterno ben attrezzato. L'appello quindi è respinto e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in € 700,00 (Settecento) 

Milano, 15 dicembre 2014

Il Relatore

Enrico Missaglia



Il Presidente

Domenico Chindemi

